



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera Blu 2007-2017

Comune di Montecorice
Provincia di Salerno

Ord. n. 7 del 18.07 2017

ORDINANZA SINDACALE
(Artt. 50 comma 5 e 54 D.Lgs. n. 267/2000)

OGGETTO: Incendi boschivi - Manutenzione aree incolte e/o abbandonate del centro abitato e bruciature delle stoppe sull'intero territorio comunale.

PREMESSO che le condizioni climatiche, tipiche della stagione estiva, eleva fortemente il rischio di incendi boschivi, gravemente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

CONSIDERATO che:

- l'incuria e l'abbandono da parte dei privati degli appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportano un proliferare di vegetazione e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature di questi giorni, possono dar luogo ad incendi, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro e rappresentare pericolo per la salute e l'igiene pubblica fornendo, inoltre, l'*habitat* ideale per la proliferazione di insetti ed animali;
- il territorio comunale subisce ogni anno innumerevoli danni in superficie boschiva incendiata e che l'innescio degli incendi avviene soprattutto in prossimità delle strade;
- che, inoltre, la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può ripercuotersi sulla sicurezza della circolazione stradale, limitando pericolosamente le condizioni di visibilità della carreggiata e della segnaletica.

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la regolazione delle siepi vive e il taglio delle sterpaglie in modo da prevenire gli incendi e garantire la sicurezza stradale;

ATTESO che dai dati statistici emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 11/1996 e ss.mm.ii. - *Modifiche ed integrazioni alle L.R. 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*;
- la Legge n. 353/2000 - *Legge quadro in materia di incendi Boschivi*;
- il Regio Decreto n. 773/1931 - *T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza* e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 1 e 59;
- la Legge n. 225/1992 - *Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile* e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 15 sulle *Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco*;
- il D.Lgs. n. 285/1992 - *Nuovo Codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- il D. L.vo n. 152/2006 - *Norme in materia ambientale*, ed in particolare l'art. 255 sull'*Abbandono di rifiuti*;
- il D.Lgs. n. 267/2000 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali* e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 50 e 54, in merito alle competenze del sindaco;
- il vigente Regolamento di Polizia Rurale;
- gli artt. 449 e 650 c.p.;

ORDINA

- I. A tutti gli enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette ed agli amministratori di stabili con annessa area verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali, ai proprietari frontisti di strade che percorrono l'intero territorio comunale di:

- provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui marciapiedi e sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa favorire l'innesco e/o la propagazione degli incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali ad evitare di determinare o accrescere il pericolo di incendi;
 - mantenere e contenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade o i marciapiedi in particolare provvedendo alla potatura dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica, ovvero ne rendono difficoltosa la leggibilità se non a distanza eccessivamente ravvicinata, ovvero, ancora, che compromettono la libera visuale della carreggiata o di parte di essa;
 - provvedere alla immediata rimozione di piante o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, che a seguito dei temporali estivi o per qualsiasi altra causa potrebbero cadere sul piano stradale.
2. I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati **a stretto giro** con avvertenza che, in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.
 3. Il divieto assoluto per chiunque di accendere fuochi ad una distanza minore di 100 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale facilmente infiammabile e/o combustibile.
 4. Durante il periodo compreso **dalla data odierna al 30.09.2017** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale, di:
 - a) accendere fuochi;
 - b) usare apparecchi a fiamma ed elettrici per tagliare metalli;
 - c) usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace;
 - d) gettare sigarette all'aperto o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo d'incendio.

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha validità **dalla data odierna fino al 30 settembre 2017**;
- che chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà punito con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure della L. n. 689/1981 e ss.mm.ii., con la sanzione accessoria che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;
 - sanzione amministrativa da € 169 a € 680 ex art. 29 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
 - da € 516,00 a € 3.098,00 ex art. 17bis, comma 1 del R.D. n.773/1931 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032.91 fino ad un massimo di €. 10.329,14, a norma dell'art.10, commi 5 ,6,7e 8 della Legge n. 353/2000.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115;
 - Corpo Forestale tel. 1515
 - Polizia Municipale di Montecorice tel. 0974.968918;
 - Stazione Carabinieri di Castellabate 0974.961063;
 - Arma Carabinieri tel. 112 (attivo h/24)

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo pretorio *on line* del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

MANDA

i VV.UU. a trasmettere la presente Ordinanza:

1. alla Prefettura UTG di Salerno;
2. al Comando Stazione Carabinieri di Castellabate;
3. al Corpo Forestale di Castellabate;
4. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
5. al Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali - ex Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno (fax 089 330774).


Il Comando di Polizia Municipale di Montecorice, gli agenti della Forza Pubblica e la Guardia Forestale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni oppure entro 60 gg. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal Codice del processo amm.vo - D.Lgs. n. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Il Sindaco

Avv. Pierpaolo Piccirilli



Ai sensi dell'art. 8 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii, si comunica che il responsabile del procedimento è il vigile M.Ilo Raffaele Meola.

